

DELIBERA N. 261/22/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA ASSOCIAZIONE
FEDERINTERMEDIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 27, 28, COMMA
1, E 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35 E
DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 396/17/CONS**

(CONTESTAZIONE N. 1/22/DSDI - PROC. N. 3/BT)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante *“Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante *“Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”*, di seguito *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 27 del *Decreto* il quale stabilisce che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti *“mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via*

elettronica e tempestivamente”, le informazioni relative alle opere e agli altri materiali protetti, ai diritti gestiti e ai territori oggetto degli accordi;

VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 26 febbraio 2019 il quale definisce nell’Allegato tecnico le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica delle informazioni da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti e fissa a 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento il termine entro cui adeguarsi alle disposizioni dallo stesso introdotte;

VISTO, altresì, l’art. 28, comma 1, del *Decreto* a norma del quale “[...] *gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni.*”;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19 che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed il *Decreto*;

VISTI in particolare i seguenti “considerando” della direttiva 2014/26/UE (cd. direttiva Barnier) alla luce dei quali deve essere letta la normativa nazionale di recepimento:

- il considerando n. 9 secondo cui la direttiva intende “*stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni.*”;

- il considerando n. 34 secondo cui “*Al fine di rafforzare la fiducia dei titolari dei diritti, degli utilizzatori e di altri organismi di gestione collettiva nella gestione dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva, occorre che questi ultimi siano tenuti a rispettare specifici requisiti di trasparenza. È pertanto opportuno che ciascun organismo di gestione collettiva o uno dei suoi membri che costituisca un’entità responsabile dell’attribuzione o del pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti siano tenuti a fornire talune informazioni a singoli titolari dei diritti, come minimo con cadenza annuale, tra cui gli importi attribuiti o pagati loro e le detrazioni effettuate. Occorre altresì che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a fornire informazioni sufficienti, anche di carattere finanziario, agli altri organismi di gestione collettiva di cui gestiscono i diritti in virtù di accordi di rappresentanza.*”;

- il considerando n. 36 secondo cui “*Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare e confrontare le rispettive performance degli organismi di gestione collettiva, occorre che tali organismi pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle proprie attività specifiche. Occorre inoltre che gli organismi di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull’uso degli importi*

destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi, la quale forma parte integrante della relazione di trasparenza annuale.”;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante “*Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*”, di seguito Regolamento e, in particolare, l’art. 6, comma 7, del medesimo secondo cui “*Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti ad elaborare la relazione di trasparenza annuale, di cui all’art. 28 del Decreto, entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario. La relazione viene pubblicata in evidenza sul sito internet di ciascun organismo, ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. I suddetti organismi provvedono a comunicare all’Autorità l’avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla stessa, fornendo specifica indicazione della URL sulla quale la relazione resterà disponibile.*”;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2008, n. 128;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” e s.m.i. (di seguito, anche Regolamento sanzioni);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 1/22/DSDI - PROC. N. 3/BT alla Associazione Federintermedia notificato in data 14 gennaio 2022 (ns. prot. n. 0013027);

VISTA la richiesta di collaborazione inoltrata al Nucleo della Guardia di Finanza in data 17 marzo 2022 (ns. prot. n. 4216205), richiesta che ha determinato una sospensione dei termini del procedimento nel limite massimo di sessanta giorni ai sensi dell’art. 6, comma 3, del regolamento sanzioni;

VISTA la relazione della Guardia di finanza trasmessa agli uffici in data con nota del 17 maggio 2022 (ns. prot. n. 4283011);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con comunicazione inviata alla Associazione Federintermedia in data 10 novembre 2021 (prot. n. 0440271), la Direzione servizi digitali di questa Autorità reiterava la richiesta¹ di conoscere la modalità alternativa proposta da Federintermedia per ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 27 del *Decreto*, secondo il quale gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti “mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente”, le informazioni relative alle opere e agli altri materiali protetti, ai diritti gestiti e ai territori oggetto degli accordi. Il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 26 febbraio 2019 (di seguito, anche *Decreto Ministeriale*) definisce, nell'Allegato tecnico, le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica delle informazioni da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti e fissa a 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento il termine entro cui adeguarsi alle disposizioni dallo stesso introdotte. Oltre a conoscere, in maniera dettagliata, quale fosse la modalità alternativa elaborata da Federintermedia al fine di poter ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 27 del *Decreto* – non rinvenibile sul sito internet dell'Associazione – si chiedeva altresì alla Associazione di specificare le ragioni ostative al rispetto degli obblighi di cui al punto 1 dell'Allegato tecnico al *Decreto Ministeriale*, indicando i motivi per cui non era stato possibile predisporre:

- a) una pagina di ricerca sul sito internet che consenta di acquisire le informazioni necessarie e che consenta di estrarre i risultati, utilizzando il linguaggio XML;
- b) almeno di tre campi di ricerca, di cui almeno uno tramite operatore “contiene”, e un meccanismo di ranking che consenta di classificare le eventuali risposte multiple ad una medesima query.

Nella medesima comunicazione del 10 novembre 2021, inoltre, essendo decorsi i 30 giorni dall'ultima data utile per la elaborazione della relazione di trasparenza relativa all'anno 2020 di cui all'articolo 28 comma 1, del *Decreto*, la Direzione chiedeva di fornire la specifica indicazione della URL alla quale la stessa fosse reperibile. Come stabilito da tale norma, infatti, gli organismi di gestione collettiva sono tenuti ad elaborare una relazione di trasparenza annuale, entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, contenente, ai sensi del successivo comma 2, almeno le informazioni di cui all'Allegato al *Decreto*. Il comma 1 prevede che ciascun organismo di gestione collettiva pubblici la suddetta relazione rendendola disponibile per almeno cinque anni. Inoltre, l'art. 6, comma 7, del Regolamento prevede che tali organismi “provvedono a comunicare all'Autorità l'avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla stessa, fornendo specifica indicazione della URL sulla quale la relazione resterà disponibile”;

In assenza di riscontro da parte di Federintermedia alla richiesta di informazioni inviata, la Direzione ha ritenuto che tale condotta fosse rilevante per l'avvio di un

¹ Federintermedia si era infatti riservata di presentare agli uffici le modalità alternative per dare seguito all'art. 27 del dlgs. n. 35/2017.

procedimento sanzionatorio in relazione agli articoli 27 del *Decreto* (per non aver messo a disposizione per via elettronica e tempestivamente, secondo le modalità previste dall'Allegato tecnico al Decreto Ministeriale, le informazioni relative alle opere e agli altri materiali protetti, ai diritti gestiti e ai territori oggetto degli accordi), 28, comma 1, del *Decreto* e 6, comma 7, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 396/17/CONS (per mancata pubblicazione sul sito internet della relazione di trasparenza annuale e per mancata contestuale comunicazione all'Autorità) nonché in relazione all'articolo 41, comma 1 (per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni).

L'atto di contestazione N. 1/22/DSDI - PROC. N. 3/BT alla Associazione Federintermedia *“per la violazione degli articoli 27, 28, comma 1, e 41, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e dell'articolo 6, comma 7, del Regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS”* è stato notificato in data 14 gennaio 2022 (prot. 0013027).

Il mancato riscontro da parte di Federintermedia alla contestazione notificata, unitamente al fatto che, nel frattempo, il sito internet dell'Associazione non era stato aggiornato con le informazioni richieste dall'articolo 27 del *Decreto* né con la Relazione di trasparenza annuale relativa all'anno 2020, ha indotto la Direzione a richiedere il supporto della Guardia di Finanza per i conseguenti accertamenti (17 marzo 2022 prot. 4216205);

Con nota del 17 maggio 2022 (prot. 4283011) la GdF ha inviato gli esiti dell'attività ispettiva svolta presso la sede di Federintermedia. Nella nota si evidenziava che l'Associazione:

- a) risulta formalmente costituita ed operante per le funzioni associative di carattere formale;
- b) risulta inoperante per quanto attiene l'attività di intermediazione e raccolta dei diritti d'autore per la quale è stata autorizzata quale organismo di gestione collettiva, come emerso dall'esame delle rendicontazioni di bilancio relative agli anni 2019 e 2020 (non disponibili singolarmente ma riportate nella Relazione Annuale di Trasparenza 2020) e dai Verbali delle Assemblee generali del 2020 e 2021 (22 luglio 2020 e 28 giugno 2021);
- c) dedica un'area del sito internet alla ricerca degli autori e delle opere;
- d) non ha redatto e pubblicato la Relazione Annuale di Trasparenza relativa all'anno 2019 né ha pubblicato nel proprio sito, a tutt'oggi, benché effettivamente predisposta, la Relazione Annuale di Trasparenza relativa all'anno 2020;

Anche nel periodo successivo all'attività ispettiva condotta dalla GdF, la Direzione non ha ricevuto alcun riscontro da parte della Associazione Federintermedia. Tuttavia, in data 25 maggio 2022, l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell'Autorità inoltrava per competenza alla Direzione una lettera a cura dei legali della Associazione, con la quale si chiedeva di chiarire alcuni dubbi interpretativi in ordine alla attribuzione dei *ristori* previsti dall'art. 2, comma 1, lettera b, del D.M. 3 marzo 2021 n.107, in un primo tempo attribuiti per un importo maggiore - secondo quanto affermato nella nota - e, successivamente decurtati, in ragione del fatto che solo gli iscritti, e non anche gli autori

mandanti di Federintermedia, sono stati riconosciuti meritevoli di tutela dagli Organi preposti alla assegnazione di tali somme. Inoltre, il 31 maggio seguente veniva inoltrata sempre dall'URP una lettera del medesimo Studio legale, con la quale si ipotizzava di chiedere la mediazione dell'Autorità in merito ad un Accordo di prossima sottoscrizione tra SIAE e CRUI relativo alla gestione del Fondo Comune CRUI/Autori ed Editori.

2. Deduzioni della società

La parte non ha presentato scritti difensivi, istanza di audizione né istanza di accesso agli atti del presente procedimento sanzionatorio.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta si conferma la violazione da parte dell'Associazione Federintermedia delle disposizioni normative oggetto di contestazione. In particolare:

- quanto all'art. 27 del Decreto, si conferma che la mancata messa a disposizione per via elettronica e tempestivamente, secondo le modalità previste dall'Allegato tecnico al Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2019, delle informazioni relative alle opere e agli altri materiali protetti, ai diritti gestiti e ai territori oggetto degli accordi;

- quanto al combinato disposto degli articoli 28, comma 1, del *Decreto* e 6, comma 7, del regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, si conferma la mancata pubblicazione sul sito internet dell'Associazione della relazione di trasparenza annuale, nonché la mancata trasmissione all'Autorità di comunicazioni al riguardo;

- quanto all'articolo 41, comma 1, si conferma il mancato e perdurante riscontro alle richieste di informazioni dell'Autorità. Nello specifico:

- a) **per quanto riguarda le disposizioni dell' articolo 27 del decreto**, si osserva che il sito internet dell'Associazione non consente la ricerca delle informazioni relative alle opere e agli altri materiali protetti, ai diritti gestiti e ai territori oggetto degli accordi secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale (presenza di una pagina di ricerca che consenta di acquisire le informazioni necessarie e di estrarre i risultati, utilizzando il linguaggio XML e di almeno di tre campi di ricerca, di cui almeno uno tramite operatore "contiene", e di un meccanismo di ranking che consenta di classificare le eventuali risposte multiple ad una medesima query). Dalle verifiche condotte, si è rilevato che il sito dispone unicamente di un meccanismo di ricerca semplice che, inserendo il nome dell'autore associato, ne indica le opere;

- b) **per quanto riguarda il combinato disposto degli articoli 28, comma 1, del Decreto e 6, comma 7, del Regolamento**, sulla base delle informazioni acquisite in esito all'attività ispettiva della GdF, è emerso che l'Associazione non ha redatto e pubblicato la Relazione Annuale di Trasparenza relativa all'anno 2019, né ha pubblicato nel proprio sito, entro otto mesi dalla fine dell'esercizio finanziario 2020, benché effettivamente predisposta, la Relazione di trasparenza relativa all'anno 2020. Peraltro, la Relazione relativa all'anno 2020, visionata dalla Direzione in quanto allegata alla documentazione

trasmessa dalla Gdf, risulta non conforme ai requisiti disposti dall'Allegato al Decreto cui rinvia lo stesso articolo 28;

c) **per quanto riguarda l'articolo 41, comma 1, del decreto**, l'Associazione Federintermedia non ha ottemperato alla richiesta di informazioni dell'Autorità trasmessa il 10 novembre 2021 (prot. n. 0440271);

RILEVATO, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del Decreto “[s]alvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, comma 1. Le medesime sanzioni sono altresì applicate in caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi. In caso di violazioni di particolare gravità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attività.”;

RILEVATO, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del Decreto “[s]alvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attività.”;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla accertata violazione delle norme sopra richiamate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 (diecimila/00) a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per la violazione degli articoli 27 e 41 ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Decreto e di una somma da euro 20.000,00 (ventimila/00) a euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'art. 28 ai sensi dell'art. 41, comma 2. Del Decreto medesimo;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione dell'art. 27 del Decreto, euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione dell'art. 41, comma 1, del Decreto e euro 20.000,00 (ventimila/00) per la violazione dell'articolo 28, comma 1, del Decreto al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazioni del decreto legislativo n. 35/2017.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società a seguito della ricezione dell'atto di contestazione non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

L'Associazione in esame è una associazione non riconosciuta senza fini di lucro costituita su impulso della FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) come Organismo di gestione collettiva in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/26/UE (art. 1 dello Statuto). Avendo dichiarato la ricorrenza dei requisiti prescritti dall'art. 8 del Decreto, si presume sia dotata di una organizzazione interna che garantisca l'operatività e il rispetto della normativa di settore.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, pur in assenza di riscontri da parte dell'Associazione, si ritiene che, anche alla luce di quanto riportato nella documentazione allegata alla relazione resa dalla GdF, sia congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto le violazioni degli articoli 27 e 41, comma 1, del *Decreto* e dell'articolo 28, comma 1, del *Decreto* in combinato disposto con il 6, comma 7, del Regolamento devono essere trattate quale commissione di più illeciti posti in essere con condotte distinte, tali da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, secondo quanto riportato nella relazione trasmessa dalla Gdf a seguito dell'esame della documentazione di bilancio relativa agli anni 2019-2020, l'Associazione Federintermedia appare essere in condizioni economiche non favorevoli dato che *"l'Associazione risulta aver redatto, in forma abbreviata e cumulativa per gli anni 2019 e 2020, i previsti bilanci, dai quali si evince che: 1) per l'anno 2019 lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa e la Relazione del Consiglio di amministrazione risultano "nulli" ossia privi di contenuti testuali e pari a "zero" nelle relative voci; 2) per l'anno 2020 risulta registrata la sola variazione negativa determinata dai costi di registrazioni, costruzione sito internet pari a € 2.641,70, a sua volta riportata nei "Debiti verso terzi" per il medesimo importo. Il rendiconto di bilancio, vista la sua inconsistenza e l'assenza di dati comparativi, non risulta corredato dalla relazione dell'Organo di revisione"*. Pertanto, *"lo stato di inoperatività, registrato nelle*

rendicontazioni di bilancio relative agli anni 2019 e 2020, trova conferma anche nei contenuti dei Verbali dell'assemblea generale, in particolare quelli del 22 luglio 2020 e 28 giugno 2021.

CONSIDERATO che le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni prevedono che *“Anche a fronte di una violazione di media o elevata gravità, il minimo edittale della sanzione deve comunque considerarsi sufficientemente afflittivo per le imprese che si trovino in situazioni di dissesto finanziario, o che abbiano una dimensione economica di modesta entità in relazione al minimo edittale”*. Ne consegue che appare congruo determinare la sanzione secondo l'entità proposta;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per ciascuna violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione vale a dire pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione dell'articolo 27 del Decreto, a euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione dell'articolo 41, comma 1 del Decreto e euro 20.000,00 (ventimila/00) per la violazione dell'articolo 28, comma 1, del Decreto (in combinato disposto con l'art. 6, comma 7 del Regolamento) per un totale di euro 40.000 (quarantamila/00) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

la violazione, da parte della Associazione Federintermedia – (C.F.: 97897180580), con sede legale ed operativa in Roma (RM), rispettivamente, via di Porta Labicana n. 27 e via Marianna Dionigi 17, degli articoli 27, 28, comma 1, e 41, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e dell'articolo 6, comma 7, del Regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS

ORDINA

alla medesima Associazione Federintermedia (C.F.: 97897180580), con sede legale ed operativa in Roma (RM), rispettivamente via di Porta Labicana n. 27 e via Marianna Dionigi 17, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 40.000,00 (quarantamila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione degli articoli 27, 28, comma 1, e 41, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e dell'articolo 6, comma 7, del Regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS nei termini descritti in motivazione

INGIUNGE

alla medesima Associazione di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo

2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 261/22/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 261/22/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall’Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE.
Giulietta Gamba